

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-5685 del 23/11/2020
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE CON VARIANTE DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA IN LOCALITA' VIGARANO PIEVE IN COMUNE DI VIGARANO MAINARDA (FE). DITTA: GAVIOLI LORENZO. PRATICA: FE05A0116.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-5829 del 23/11/2020
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno ventitre NOVEMBRE 2020 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazione idriche);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. nn. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;
- la d.G.R. n. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico); la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020;

la d.D.G Arpae n. 101/2020 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;

PREMESSO che con determina n. 39397 del 20/04/2006 è stata riconosciuta all'impresa individuale Gavioli Lorenzo, c.f. GVLLNZ67C06A965W la concessione preferenziale per il prelievo di acqua pubblica sotterranea, ai sensi dell'art. 50 della L.R. 7/2004 (cod. pratica FE05A0116), come di seguito descritta:

- prelievo esercitato mediante 1 pozzo avente profondità di m 30,00;
- ubicazione del prelievo: Comune di Vigarano Mainarda (FE), Località Vigarano Pieve, via Mantova, 296 su terreno censito al fg. n. 11, mapp. n. 32;
- destinazione della risorsa ad uso irrigazione agricola a bocca tassata;
- portata dichiarata pari a l/s 4,0;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 200,00;

PRESO ATTO che con domanda, assunta al prot. n. PG/06/1076859 del 22/12/2006, presentata ai sensi del r.r. 41/2001, l'impresa individuale Gavioli Lorenzo, c.f. GVLLNZ67C06A965W, ha richiesto il rinnovo della suddetta concessione (cod. pratica FE05A0116);

PRESO INOLTRE ATTO che:

- con integrazione documentale, assunta al prot. n. PG/2009/0058206 del 10/03/2009, il Dott. Geol. Francesco Di Gennaro, tecnico incaricato dall'impresa individuale Gavioli Lorenzo, ha richiesto di variare il volume d'acqua prelevato da 200,00 mc/a a 1.996,00 mc/a;
- con nota, assunta al prot. n. PG/2020/0130676 del 11/09/2020, è stato presentato aggiornamento documentale che conferma quanto indicato nella precedente documentazione tecnica;
- con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, assunta al prot. n. PG/2020/160932 del 06/11/2020, la sig.ra Barbieri Letizia in qualità di usufruttuaria del terreno ubicato al fg. 11,

mapp. 138 del NCT del Comune di Vigarano Mainarda (FE) acconsente all'utilizzo del pozzo da parte dell'impresa individuale Gavioli Lorenzo;

CONSIDERATO che trattasi di rinnovo di concessione preferenziale ai sensi dell'art. 50 della L.R. 7/2004 con variante in aumento del prelievo di cui all'art. 31, R.R. 41/2001;

DATO ATTO che la domanda è stata pubblicata sul BURERT n. 328 del 30/09/2020, senza che nei quindici giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che:

- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso irrigazione agricola;

CONSIDERATO che nelle vicinanze non risultano attualmente disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto e che la derivazione oggetto di concessione:

- in base alla valutazione *ex ante* condotta col “metodo Era” di cui alla “Direttiva Derivazioni”, ricade nei casi di “Attrazione”, definiti dalla medesima direttiva;

ACCERTATO che il volume di risorsa idrica richiesto in concessione risulta coerente con il fabbisogno idrico del piano colturale, sulla base di quanto previsto dalla d.G.R. n. 1415/2016;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dai seguenti enti, che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione:

- Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po (PG/2020/138843 del 28/09/2020);
- Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara (PG/2020148417 del 15/10/2020) che comunica: “*di competenza di questo Consorzio è il Canale di Cento che dista circa 470 m dal pozzo oggetto di richiesta. In merito alla disponibilità di acqua si precisa che l'alimentazione di suddetto*”

canale avviene, normalmente, durante la stagione irrigua (21 aprile-30 settembre); è possibile chiedere forniture irrigue anticipate e posticipate, ma l'accettazione di tali richieste è subordinata alla disponibilità idrica, allo stato della manutenzione delle reti di distribuzione interessate, alla economicità della gestione. Trattandosi di canale ad uso promiscuo, anche durante la stagione irrigua e durante eventuali forniture anticipate o posticipate, qualora dovessero verificarsi previsioni di condizioni meteo avverse, il canale in oggetto sarà svasato al fine di garantire la prioritaria funzione scolante”;

- Consorzio della Bonifica Burana (PG/2020/154827 del 27/10/2020) che comunica: *“il canale più prossimo è l’Emissario di Burana, distante circa 300 m nel quale normalmente c’è sempre presenza d’acqua. Il canale Emissario di Burana nella stagione irrigua marzo-settembre è a quote di invaso irriguo, mentre per previsioni meteo avverse e nei restanti mesi invernali rimane a quote di minimo invaso. Nel caso si intenda realizzare opere fisse di prelievo acqua ricadenti nelle pertinenze dei canali di bonifica in capo alla scrivente, ai sensi del “R.D n° 368 del 1904” e del vigente “Regolamento per le concessioni precarie di natura attiva” si dovrà richiedere regolare domanda di concessione”;*

DATO ATTO che Arpae con nota prot. n. PG/2020/0152075 del 21/10/2020 ha richiesto all’impresa individuale Gavioli Lorenzo di indicare le motivazioni per le quali intende continuare il prelievo dal pozzo pur potendo disporre di acque derivabili dal Consorzio;

PRESO ATTO della nota, assunta al prot. n. PG/2020/0159649 del 04/11/2020, nella quale il tecnico incaricato dall’impresa individuale Gavioli Lorenzo comunica che:

- non è possibile accedere a nessuno dei due canali consortili in quanto in nessuno dei due casi l’azienda agricola confina con il canale relativo;
- in entrambi i canali è presente una viabilità pubblica da attraversare, rispettivamente per il canale di Cento la strada statale Virgiliana e per il collettore Burana la pista ciclabile;

ACCERTATO che la richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone per l'anno 2020, risultando in regola col pagamento delle annualità pregresse;
- ha versato in data 18/11/2020 la somma pari a 198,35 euro, ad integrazione del deposito cauzionale già costituito in data 19/05/2006, nella misura di 51,65 euro;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo della concessione cod. pratica FE05A0116;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire all'impresa individuale Gavioli Lorenzo, c.f. GVLLNZ67C06A965W, P.IVA 01407350386, il rinnovo della concessione con variante in aumento del prelievo di acque pubbliche sotterranee cod. pratica FE05A0116, come di seguito descritta:
 - prelievo esercitato mediante 1 pozzo (codice risorsa FEA4180) avente profondità di m 30,00;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Vigarano Mainarda (FE), Località Vigarano Pieve, via Mantova, 296, su terreno di proprietà del Sig. Gavioli Lorenzo in usufrutto alla Sig.ra Barbieri Letizia, censito al fg. n. 11 mapp. n. 138; coordinate UTM RER = X: 697.008; Y: 971.943;
 - destinazione della risorsa ad uso irrigazione agricola;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 4,0; portata media pari a l/s 2,0;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 1.996,00;
2. di stabilire che il rinnovo della concessione sia rilasciato fino al 31 dicembre 2024;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 20/11/2020;
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2020 in 12,28 euro;
5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 250,00 euro;

6. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
8. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
9. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata all'impresa individuale Gavioli Lorenzo, C.F. GVLLNZ67C06A965W, P.IVA 01407350386 (cod. pratica FE05A0116).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo (codice risorsa FEA4180) avente profondità di m 30,00, con tubazione di rivestimento in PVC del diametro interno di mm 300, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kW 4.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Vigarano Mainarda (FE), Località Vigarano Pieve, via Mantova, 296, su terreno di proprietà del Sig. Gavioli Lorenzo in usufrutto alla sig.ra Barbieri Letizia censito al fg. 11, mapp. 138; coordinate UTM RER = X: 697.008; Y: 971.943.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irrigazione agricola per l'irrigazione e i trattamenti di un terreno coltivato a frutteto e seminativi (ha 0.1365 di albicocco, ha 7.6047 di pero, ha 0.7399 di melo, ha 0.5102 di ciliegio e ha 11.8631 di seminativo). Il sistema di irrigazione per i frutteti è un impianto a goccia.
2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio pari a l/s 4,0 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 1.996,00.
3. Il prelievo di risorsa idrica può essere esercitato nell'intero arco dell'anno secondo le seguenti modalità:
 - irrigazione agricola: per circa 9 ore al giorno, per circa 10 giorni al mese, per circa 3 mesi l'anno;
 - trattamenti: per circa 0,3 ore al giorno, per circa 4 giorni al mese, per circa 6 mesi l'anno.

4. Il prelievo avviene dal corpo idrico Pianura Alluvionale Padana - confinato superiore, identificato con il codice 0630ER-DQ2-PPCS.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone di concessione per l'anno in corso è fissato pari a 12,28 euro e il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. Il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni. In mancanza di pagamento l'Amministrazione concedente dovrà procedere all'avvio delle procedure per il recupero del credito.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2024.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del

relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario, se richiesto dall'Amministrazione concedente, sarà tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. In tal caso il concessionario sarà tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il termine di validità della stessa.
3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
8. **Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
9. **Osservanza di leggi e regolamenti** – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.